



COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA DI NUORO

www.comune.ilbono.org.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del 30-07-2020

Oggetto:	ADEGUAMENTO E MODIFICA REGOLAMENTO TARI.
-----------------	--

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di luglio alle ore 19:05, nella sala consiliare, previa notifica degli avvisi di convocazione ai singoli consiglieri, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

All'appello risultano:

Piroddi Andrea	P	Cerina Rocco	P
Cannas Giuseppe	A	Murru Giampietro	A
Stochino Agnese	A	Satta Linda	A
Signorelli Spartaco	A	Stochino Flavio	A
Lai Giorgio	P	Noto Anna Lina	A
Lai Salvatore	A	Ibba Loredana	A
Bidotti Sandro	P		

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 9.

Favorevoli 4

Contrari 0

Astenuti 0

Il Sig. Piroddi Andrea in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Casu Piero Giorgio, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 è stato approvato il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni...”*;
- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, ...”*;
- il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 6, ha introdotto modifiche alla suddetta disciplina;
- l'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conv. L. 28 giugno 2019, n. 58, che modifica l'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, prevede che il comma 15 è sostituito dal seguente: *“...15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi ...dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso ann
o
...”*;
- l'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. in L. 19 dicembre 2019, n. 157, che modifica l'art. 19 comma 7 del D.lgs 504/1992 aggiunge il seguente periodo: *“...Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e*

all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo...";

- l'art. 57-bis, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. in L. 19 dicembre 2019, n. 157, che apporta modifiche all'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 683 inserisce il comma 683-bis che recita: *"...683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati..."*;

- l'art. 58-quinquies, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. in L. 19 dicembre 2019, n. 157, recita *"...1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie. b) le parole: «banche ed istituti di credito», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «banche, istituti di credito e studi professionali..."*;

- l'art. 1, comma 402, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, recita *"...402. Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche..."*;

- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 8, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in L. 28 febbraio 2020 recita: *"...8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole «31 dicembre 2019.» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati adoperare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo*
30 marzo 2001, n. 165.

»

...";

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 conv. L. 24 aprile 2020, n. 27, recita *"...2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 31 luglio 2020..."*;

- l'art. 107, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, recita *"...4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020..."*;

- l'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, recita *"...5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021..."*;

- l'art.138 del D.L. 19 maggio 2020, n.34, che prevede l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, recita *"1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24*

aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

- la conversione in legge n. 77/2020 del Decreto Rilancio n. 34/2020 proroga al 30/09/2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione in quanto l'art. 106 comma 3-bis recita "3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la parola: «contestuale» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021».

VISTE:

- la Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019: Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- la Deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019: Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- la Deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF del 03/03/2020: Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente;

- la Deliberazione ARERA n. 102/2020/R/RIF del 26/03/2020: Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19;

- la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020: Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'adeguamento e modifica del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n°267, che viene inserito nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere del revisore dei conti Dott.ssa Tiziana Cuboni;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- lo Statuto comunale;

Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto, di adeguare e modificare il **Regolamento comunale per la tassa rifiuti "TARI" in vigore**, composto da n. 41 articoli (compreso l'allegato 1), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa, con gli adeguamenti e le modifiche apportate in rosso e con le integrazioni in blu per l'emergenza sanitaria Covid-19.

- di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione per l'anno 2020;
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- di pubblicare sul sito web istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.
- di dichiarare, con separata unanime votazione, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Piroddi Andrea

Il Segretario
F.to Casu Piero Giorgio

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D.LGS. 18.8.2000, N.267 E SS.MM.II.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere Regolarita' tecnica per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa.

Ilbono 30-07-20

Il Responsabile del Servizio
F.to Casu Piero Giorgio

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere Regolarita' contabile per quanto concerne la regolarità contabile.

Ilbono 30-07-20

Il Responsabile del Servizio
F.to Casu Piero Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

il 30-07-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile, (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000)

Ilbono, 30-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Casu Piero Giorgio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.

Ilbono,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Casu Piero Giorgio

COMUNE DI ILBONO

(Provincia di Nuoro)

Via Elini 5 – 08040 - tel. 0782.33016 fax 0782.33760

P.IVA./C.F. 00133930917

UFFICIO TRIBUTI

Approvato con delibera del
consiglio Comunale

n. 22 del
30/07/2020

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti (TARI)

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2 -	<i>Istituzione del tributo</i>	Pag. 3
Art. 3 -	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	Pag. 3
Art. 4 -	<i>Presupposto</i>	Pag. 3
Art. 5 -	<i>Soggetti passivi Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	Pag. 3
Art. 6 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	Pag. 4
Art. 7 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	Pag. 4
Art. 8 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani- rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>	Pag. 5
Art. 9 -	<i>Determinazione della Tariffa del tributo</i>	Pag. 6
Art. 10 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	Pag. 6
Art. 11 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	Pag. 8
Art. 12 -	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione del servizio rifiuti</i>	Pag. 8
Art. 13 -	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	Pag. 8
Art. 14 -	<i>Piano finanziario</i>	Pag. 9
Art. 15 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	Pag. 9
Art. 16 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	Pag. 10
Art. 17 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	Pag. 11
Art. 18 -	<i>Zone non servite</i>	Pag. 12
Art. 19 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	Pag. 12
Art. 20 -	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	Pag. 12
Art. 21 -	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	Pag. 13
Art. 22 -	<i>Riduzioni tariffarie</i>	Pag. 14
Art. 23 -	<i>Altre riduzioni ed esenzioni</i>	Pag. 15
Art. 24 -	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>	Pag. 16
Art. 25 -	<i>Tributo giornaliero</i>	Pag. 16
Art. 26 -	<i>Tributo provinciale</i>	Pag. 16
Art. 27 -	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	Pag. 16
Art. 28 -	<i>Riscossione</i>	Pag. 18
Art. 29 -	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	Pag. 19
Art. 30 -	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	Pag. 19
Art. 31 -	<i>Importi minimi</i>	Pag. 19
Art. 32 -	<i>Funzionario responsabile</i>	Pag. 19
Art. 33 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	Pag. 20
Art. 34 -	<i>Accertamento con adesione</i>	Pag. 21
Art. 35 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	Pag. 21
Art. 36 -	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 21
Art. 36bis	<i>Contenzioso</i>	Pag. 21
Art. 37 -	<i>Trattamento dati personali</i>	Pag. 22
Art. 38 -	<i>Norma di rinvio</i>	Pag. 22
Art. 39 -	<i>Norme transitorie e finali</i>	Pag. 22
Art. 40 -	<i>Allegato 1 – Tabelle</i>	da Pag. 23

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARI nel Comune di Ilbono.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel comune di Ilbono è istituito, a decorrere dal 01/01/2014, il tributo sui rifiuti ai sensi dell'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 3
DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono eventualmente contenute nel regolamento per la raccolta differenziata.

Art. 4
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 12 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte di cui al successivo articolo 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree operative a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree operative scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali. La presenza di arredo o macchinari e la fornitura attiva, anche di uno solo, dei pubblici servizi sopraindicati costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette alla tassazione per intero le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale suscettibili di produrre rifiuti urbani; mentre sono escluse le aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefono) e non arredati (ad eccezione di garage, cantine e locali che non necessitano di servizi di rete per essere utilizzati/utilizzabili);
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili/inabitabili, purché di fatto non utilizzati (condizione non temporanea), o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
 - Utenze non domestiche
 - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, ecc), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, le serre a terra anche con attività florovivaistiche purché non abbiano il carattere prevalente di attività commerciale; locali destinati a fienili, porcilaie, ovili, stalle di sosta per allevamento di animali, canili e canili sanitari, strutture destinate al ricovero di animali in allevamento, strutture zoofile anche amatoriali o commerciali, maneggio e/o centro ippico; locali esclusivamente destinati a ricovero per attrezzi e macchinari agricoli ed officine agricole;

- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande aperte, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. I locali e le aree scoperte operative o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti speciali non pericolosi, aventi composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, o comunque costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nell'allegato A, secondo i criteri di cui alla delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, che ancora regola la materia, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizi, sempre che non superino il limite quantitativo di 10Kg/mq, ovvero 0,1 mc/mq di produzione annua riferita alla superficie destinata all'attività.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani e vi è una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti assimilati agli urbani in dette superfici, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economiche previste dalla Tabella B di cui all'articolo 40.
4. Il soggetto passivo è tenuto ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 27 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di tali superfici dalla tassazione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
5. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali

assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.

6. Percentuali di riduzione della quota variabile:
 - 20%, nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 40%, nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 70%, nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 100%, nel caso di riciclo di oltre l'80% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
7. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione prevista dal comma 2 e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
8. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 13, all'intera superficie imponibile.
9. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 30/06 dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dell'art. 13 del presente regolamento.
3. In via transitoria si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999.
4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 14. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 10

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data, per tutte le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'intera superficie calpestabile interna. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata

- secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante apposite forme atte a garantirne la conoscenza (ad esempio: avviso di pagamento, sito web, manifesti, bando pubblico, mail, pec).
- 2-bis. Per le unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
3. Per gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano parzialmente o totalmente non denunciati dai contribuenti e quando gli uffici comunali competenti non dispongono della superficie interna predisposta all'utilizzo/utilizzabile/utilizzata, la base imponibile è provvisoriamente costituita almeno dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138 salvo conguaglio/compensazione.
4. Per gli immobili per i quali si applica il criterio della superficie catastale, la superficie è modificata d'ufficio dal Comune che provvede a darne apposita comunicazione agli interessati, anche attraverso l'avviso di pagamento e/o avviso di accertamento/liquidazione/contestazione, a seguito dell'incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio, secondo le modalità stabilite dall'apposito provvedimento del Direttore della predetta Agenzia.
5. La comunicazione/bolletta avviso di pagamento/avviso di accertamento-liquidazione-contestazione di cui al comma precedente è inviata al soggetto che in passato ha presentato la denuncia Tarsu/Tares ed in mancanza ad almeno un erede o al soggetto passivo interessato.
6. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701.
7. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto:
- sulla base di presunzioni semplici mediante attività di rilevazione in loco della polizia municipale;
 - sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del Territorio con gli elementi in possesso della stessa. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.
8. Il medesimo criterio di cui al precedente comma 6 è utilizzato per la determinazione della superficie imponibile delle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122, come integrato dall'art. 2, comma 5-bis, del D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26/01/2011, n. 10.
9. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore per l'intero vano a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
10. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 11
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 12
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 ed all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 13
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'articolo 40 (Tabella D1 e Tabella D2 del presente regolamento).
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
5. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti.
 6. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
 7. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
 8. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 14

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario del Comune di Ilbono viene predisposto e trasmesso al Consiglio entro i precedenti 30 giorni al termine previsto per la sua approvazione.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree

con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere dedotto dalla superficie imponibile come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Art. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Fino all'anno successivo o diverso termine a quello di entrata in vigore del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono su richiesta scritta del contribuente (intestatario della denuncia TARI), non essere considerati dal Responsabile del tributo ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano collocato in via permanente in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro in Italia per un periodo superiore a 6 mesi. Sarà considerato nel nucleo familiare nella misura del 50% se lavoratore e del 30% se studente;
 - d. abitazioni di nuclei familiari dove abitano/risiedono minori adottati e/o in affido: il nucleo sarà ridotto di ciascun minore in affido/adozione per un massimo di 5 anni;
 - e. abitazioni di nuclei familiari numerosi, oltre le 4 persone, e mono reddito con figli minori di

età: sarà considerato un nucleo familiare di massimo 4 persone;

f. nuovo nato durante l'anno (residente dalla nascita): riduzione del 100% per massimo 2 annualità d'imposta consecutive;

g. nuovo residente durante l'anno che acquista o ha accatastato un fabbricato ad Ilbono: riduzione del 100% per l'intestatario dell'immobile per massimo 5 annualità d'imposta consecutive previo mantenimento della residenza dell'intero nucleo familiare nel periodo di riferimento; tale riduzione spetta, e può essere richiesta, per una sola volta;

3.bis Le richieste di cui al precedente comma 3, ai fini della riduzione della parte variabile, dovranno essere redatte per iscritto, sulla base della modulistica messa a disposizione, e reperibile anche sul sito internet del Comune di Ilbono, da presentare al protocollo dell'ente nel termine previsto dal bando pubblicato dal Responsabile del tributo sul sito web del Comune di Ilbono. Tali riduzioni facoltative spettano fino a successiva modifica regolamentare; le domande di cui al punto d) del precedente comma 3 dovranno essere gestite dal servizio sociale;

3.ter Alla domanda di cui al precedente comma 3 dovrà essere allegata idonea documentazione ed informazioni in merito:

- per il punto c): contratto di lavoro, apposita autocertificazione corso di studi, contratto di locazione registrato;
- per il punto d): documentazione ufficiale che attesta l'affido/adozione e la condizione di minore di età;
- per il punto e): l'ufficio provvederà a considerare la situazione del nucleo familiare a disposizione dell'ufficio anagrafe alla data del primo gennaio (anno del ruolo) o, se più favorevole al contribuente, quella esistente alla data della conclusione dell'istruttoria e/o approvazione del ruolo con determinazione del RSF;
- per il punto f): l'ufficio provvederà a considerare i dati a disposizione dell'ufficio anagrafe;
- per il punto g): l'ufficio appiccherà la riduzione solo nel caso di residenza continuativa per almeno 5 anni; in mancanza provvederà alla bollettazione delle somme oggetto di riduzione di cui il contribuente ha beneficiato negli anni precedenti;

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica con un minimo di componenti pari a quanto previsto all'art. 40 tabella A.

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a quanto previsto dall'art. 40 tabella A. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

Art. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 27.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 27.

Art. 18

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità. Non è ammesso lo smaltimento in autonomia dei rifiuti prodotti dai contribuenti salvo per quanto concerne i rifiuti diversi dai rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati agli urbani.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
Tale riduzione è ridotta in misura del:
 - a) 65 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 3000 metri lineari;
 - b) 80% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 3000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).
4. La riduzione di cui al presente articolo, a pena di esclusione, deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione scritta e protocollata di cui al successivo art. 27 all'ufficio tributi e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 19

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo per il periodo oggetto di interruzione del servizio.
2. Il periodo oggetto di interruzione deve essere certificato dal soggetto gestore del servizio o dall'ufficio tecnico comunale o dall'ufficio polizia municipale con apposito rapporto di servizio. In mancanza non spetta alcuna riduzione del tributo dovuto.

Art. 20

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

RIDUZIONE CONFERIMENTO DIFFERENZIATO

1. Le utenze domestiche che adottano una piazza e/o che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati *isole ecologiche o eco-centro*, quando attivate, possono (se

deliberata) aver diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente. La percentuale della riduzione nonché i criteri saranno oggetto di apposita deliberazione del consiglio comunale.

2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 30% della quota variabile della tariffa.

RIDUZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO

3. Per le utenze domestiche che effettuano compostaggio domestico individuale, ivi compreso quello di prossimità, per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino può essere prevista, se deliberata, una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo (deve trattarsi di nuova attività di compostaggio). Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine dell'esercizio salvo diverso termine di legge. La riduzione sarà applicabile dall'anno successivo nei soli confronti delle persone regolarmente autorizzate alla pratica di compostaggio. I criteri saranno oggetto di apposita deliberazione del consiglio comunale.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. In mancanza di deliberazione consiliare di cui al presente articolo le riduzioni non sono applicabili.

Art. 21

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, hanno diritto, se deliberata, ad una riduzione del tributo nella quota variabile nei seguenti casi certificabili con apposita documentazione:
 - a) diverso sistema di distribuzione delle merci (aumentata riduzione dell'uso di imballaggi);
 - b) valorizzazione degli scarti, in misura superiore al 50%, trasformandoli in "non rifiuti";
 - c) utilizzo di prodotti re-impiegabili in luogo di quelli a perdere;
 - d) implementazione dei processi produttivi con riduzione degli scarti;
 - e) riparazione prodotti scartati.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo. La percentuale della riduzione nonché i criteri saranno oggetto di apposita deliberazione del consiglio comunale.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 20/01 dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione

spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata con l'applicazione delle sanzioni previste per l'infedele denuncia. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi e nel successivo verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. In mancanza di deliberazione consiliare di cui al presente articolo le riduzioni non sono applicabili.
5. Le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio individuale, ivi compreso quello di prossimità, per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche hanno diritto, se deliberata, ad una riduzione della quota variabile del tributo. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 20/01 dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale.
6. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30 %, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
7. Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita, per un periodo di sei mesi, una riduzione pari al 100% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche oggetto di sospensione totale, di cui all'art. 1 (tabella 1a, 1b e 2) della Deliberazione Arera n° 158/2020/R/rif del 05-05-2020, salvo successive modificazioni. A tal fine, per il calcolo della riduzione, fanno fede i riferimenti normativi che individuano le attività, identificabili da codice Ateco, risultanti sottoposte a sospensione (conclusa ed in corso). La riduzione viene applicata sul saldo TARI 2020.

Art. 22

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147 e/o successive integrazioni e modificazioni, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (residenza o dimora per più di sei mesi all'anno all'estero): riduzione del 30%;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree operative adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma occasionale: riduzione del 30%;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo (così classificati catastalmente: A/06R e D/10 secondo i requisiti previsti dal Art. 9 del D.L. n° 557/1993 conv. L. 133/1994): riduzione del 30%.
 - e) Categoria Ministeriale 16 di cui alla Tabella 3B) e 4B) dell'Allegato 1 del Dpr. 158/1999: riduzione del 30%;
 - f) Categoria Ministeriale 17 di cui alla Tabella 3B) e 4B) dell'Allegato 1 del Dpr. 158/1999: riduzione del 50%;
 - g) Attività agricole: riduzione, per i soli locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività agricola, del 30% [vedere tabella B) Art. 40];
 - h) Per le utenze non domestiche cessate che mantengono la destinazione si applica la riduzione del 30% sulla parte fissa e variabile. La riduzione:
 - non è applicabile per le unità immobiliari classate come C2, C6 e/o C7 in quanto soggette a tassazione come utenze domestiche;
 - spetta a condizione che venga presentata, a secondo dei casi, denuncia di cessazione o di variazione, allegando, quando l'ente non dispone di informazioni, la

documentazione attinente che certifica la cessazione dell'attività produttiva;

- spetta ragguagliata ad anno in base alla data di cessazione dell'attività produttiva;

- i) per le utenze domestiche, anche mediante presentazione della denuncia di variazione TARI, e/o tramite apposita richiesta scritta inoltrata alla pec dell'ufficio protocollo dell'ente, che chiedono il recapito dell'avviso di pagamento TARI alla pec nominativa dell'intestario/a soggetto passivo Tari: riduzione del 10% per il primo anno;
- j) per le utenze che si trovino in condizione di ristrettezze economiche, anche a seguito di fasi emergenziali, anche sanitarie, è possibile applicare delle riduzioni facoltative, con costo a carico del Bilancio nei limiti di quanto previsto al successivo art. 23 comma 6. La percentuale della riduzione, nonché i criteri di applicazione della stessa, saranno oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta scritta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In mancanza verrà comminato avviso di accertamento per omessa denuncia di variazione con l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. A tal fine valgono le dichiarazioni già presentate in passato al Comune per la TARSU/TARES. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

3. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelta tra quella più favorevole.

4. Le riduzioni del primo comma, dalla lettera e) in poi, e dell'art. 16 comma 3, sono considerate riduzioni facoltative sia in termini di applicabilità che ai fini della copertura con altre risorse di bilancio pertanto il relativo costo è a carico del bilancio e non verrà spalmato sulla platea dei contribuenti. Le stesse si rendono applicabili solo mediante l'approvazione di apposita Determinazione del Responsabile del tributo;

5. Le riduzioni facoltative spettano compatibilmente e nel limite delle somme previste e disponibili in bilancio per il finanziamento delle stesse; in mancanza di disponibilità di bilancio, atte a garantire la copertura del costo delle riduzioni facoltative determinate sulla base delle domande, il responsabile del tributo procederà in base a capienza e quindi ripartendo le riduzioni fino a concorrenza della somma disponibile in bilancio.

Art. 23

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni facoltative.
2. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma devono essere richieste per iscritto dal contribuente (denuncia protocollata) e decorrono dall'anno in corso.
3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al comma 1 sono iscritte nel piano finanziario e in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
4. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelta tra quella più favorevole.
5. Con la deliberazione di approvazione delle tariffe della tassa rifiuti è facoltà dell'amministrazione di coprire il 7 % del costo del servizio con altre risorse del Bilancio per coprire le riduzioni facoltative.
6. Salvo diversa disposizione di legge, e/o di ARERA, in fase emergenziale, anche sanitaria, la percentuale di cui al comma precedente, previa adeguata copertura finanziaria, potrà essere aumentata fino al 25% con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. La deliberazione, che non potrà pregiudicare gli equilibri del Piano Economico Finanziario di cui all'art. 14, potrà essere adottata:

- entro il termine di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'anno di competenza;
- se la fase emergenziale è successiva al termine di cui al precedente punto, entro il termine di approvazione del Piano Economico Finanziario dell'anno di competenza e comunque non oltre il termine del 30 novembre dell'esercizio di competenza.

ART. 24

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti, salvo le riduzioni facoltative che restano a carico del bilancio, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 25

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle autorizzazioni/concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 26

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree operative assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia o altro ente giuridico di appartenenza.

Art. 27

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, le modifiche del numero degli occupanti non residenti, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di

agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione (fa sempre fede solo la denuncia protocollata), redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso (anche reperibili sul sito web del Comune di Ilbono), entro il termine del 30/06 dell'esercizio successivo a quello di inizio/variazione dell'occupazione, detenzione o possesso. La dichiarazione, da presentare all'ufficio protocollo, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o *a mezzo fax*, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata PEC (protocollo@pec.comune.ilbono.og.it) salvo quanto previsto dal CAD vigente o da nuove disposizioni di legge. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio protocollo del Comune, nel caso di consegna diretta (con rilascio di copia protocollata), alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento/consegna nel caso di invio a mezzo fax o *posta elettronica certificata PEC*.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo e/o del domicilio fiscale e/o domicilio digitale. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30/06 dell'esercizio successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione, né sanzioni, la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. Sono comunque fatte salve e regolari le dichiarazioni di variazione gestite anche ai fini di garantire/favorire una maggiore trasparenza e per una storicizzazione del nucleo TARI per l'attività di accertamento.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

1. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza ed il domicilio digitale (Pec);
2. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica, numero di telefono e indirizzo mail se posseduto;
3. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile interna e destinazione d'uso dei singoli locali;
4. Numero degli occupanti i locali;
5. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
6. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA (se posseduta), codice ATECO dell'attività (se esercitata);
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica, numero di telefono ed il domicilio digitale (Pec) (Pec: [obbligatorio per i titolari di Partita Iva](#));
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile/calpestabile interna e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree operative denunciati e loro partizioni interne;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta con firma autografa dal soggetto passivo pena invalidità. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, con firma digitale pena invalidità.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario, da uno degli eredi o dai da uno dei soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione e comunque entro il 30/06 dell'esercizio successivo a quello di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la

stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono/compensazione o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree operative ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.
9. L'omessa dichiarazione di cessazione è sanzionabile solo per l'anno oggetto di cessazione e non per i successivi; le sanzioni non sono applicabili quando la cessazione riguarda i soggetti residenti.

Art. 28 RISCOSSIONE

- 1.** Il tributo comunale sui rifiuti, è versato direttamente al Comune, attraverso le seguenti modalità:
 - a) bollettino di conto corrente postale secondo il modello di legge;
 - b) tramite modello F24, F24EP (modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241);
 - c) tramite piattaforma web;
 - d) RID, MAV, POS, sportelli ATM, sistema pagoPA, ecc.
- 2.** Nella riscossione di cui al punto a) del precedente comma il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento con annessi bollettini di ccp, anche tramite PEC al domicilio digitale del contribuente, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute/stabilite da ARERA (deliberazione n. 444/2019 e successive modificazioni ed integrazioni) a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
- 3.** Nella modalità di pagamento di cui al punto b) del comma 1 il contribuente provvede al pagamento anche in autoliquidazione di quanto dovuto tramite apposito modello F24 versando la tassa con lo specifico codice tributo.
- 4.** In base al punto c) del comma 1 il contribuente provvede ad effettuare il pagamento, in autoliquidazione, della TARI tramite un form di calcolo web reso disponibile dal Comune sul proprio sito web istituzionale od altro portale web che effettua il servizio.
- 5.** Il pagamento dell'importo dovuto deve essere effettuato in almeno quattro rate mensili/bimestrali/trimestrali in base a quanto determinato dal responsabile del tributo.
- 6.** Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso della TARI possono essere riscossi, a discrezione dell'ufficio tributi, anche in unica soluzione entro i successivi 5 anni. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
- 7.** Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo agli anni successivi anche mediante conguaglio compensativo.

8. In fase emergenziale, anche sanitaria, previa adozione della deliberazione di Consiglio Comunale, di cui all'art. 22 comma 1, lett j), e art. 23 comma 6, è in facoltà del funzionario responsabile, di cui all'art. 32, disporre la riscossione del ruolo TARI fino ad un massimo di sei rate bimestrali o otto rate mensili.

Art. 29

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione dei versamenti qualora il totale della somma rateale dovuta superi l'importo di Euro 500,00 o qualora i servizi sociali attestino l'impossibilità del contribuente di poter affrontare il debito rateale con le normali 4 rate;
2. La rateizzazione è disciplinata dal comma 796 della L. n. 160/2019 o, nel caso più favorevole al contribuente, dal regolamento generale delle entrate adeguato ai sensi del comma 796 della L. 160/2019.
3. L'istanza è valutata ed accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario Responsabile del Tributo, che contestualmente ridetermina gli importi dovuti dal contribuente.
4. Il provvedimento di rateizzazione del Funzionario Responsabile del Tributo viene sottoscritto per accettazione dal contribuente.
5. Il mancato pagamento anche di due rate alla scadenza fissata, anche non consecutive, comporta l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo salvo diversa disposizione di legge.

Art. 30

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione pena la perdita del diritto al rimborso.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, su richiesta del contribuente, il credito spettante può essere compensato entro 5 anni con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo o per tale tributo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento od in mancanza di disposizione regolamentare al tasso d'interesse legale.

Art. 31

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto e del tributo provinciale di cui all'art. 26 è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad €. 30,00, salvo diversa norma di legge, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 32

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell' art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali

attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo. In mancanza provvede il responsabile del servizio interessato con proprio atto.

Art. 33 **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 27, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine massimo di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree operative assoggettabili al tributo, mediante personale autorizzato dal funzionario responsabile del tributo e/o dal Sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - dei vigili urbani;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.Il contribuente ha facoltà di richiedere un sopralluogo dei vigili urbani autorizzandoli all'accesso mediante richiesta scritta e previo pagamento della somma di €. 25,00 per ogni giorno di sopralluogo e per ogni immobile oggetto di sopralluogo, misurazione o verifica richiesta.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento salvo conoscenza diretta.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'ufficio tributi, senza che lo richieda e nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo della TARI e del tributo provinciale dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto unicamente dal responsabile del tributo o dal responsabile del servizio interessato. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o salva altra modalità diversamente prevista dalla legislazione. I contribuenti aires, o residenti all'estero, potranno procedere, in alternativa, al

pagamento mediante bonifico bancario sull'IBAN dell'ente avendo cura di specificare nell'oggetto del bonifico l'intestatario dell'avviso di pagamento, pagamento rateale o a saldo, anno d'imposta – L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97, fermo restando quanto transitoriamente previsto dall'art. 9, comma 4, del D.L. 174/2012 e successive modificazioni ed integrazioni normative.

Art. 34

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento delle entrate comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997 .

Art. 35

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97 salvo quanto previsto dal regolamento generale delle entrate. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 prestando attenzione alla personalità del trasgressore.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 graduando l'entità della sanzione in base alla reiterazione dell'inadempimento ed in base alla personalità del trasgressore;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500 in base all'importanza dei dati richiesti e valutando la personalità del trasgressore;
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo (o salvo diversa percentuale prevista dalla normativa vigente) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, che aderisce sottoscrivendo l'avviso di accertamento, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi prevista per tutti gli altri tributi comunali. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
7. Le spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione ed accertamento sono poste a carico dei destinatari.

Art. 36

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 36 bis

CONTENZIOSO

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla

Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

Art. 37

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla privacy GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016).

Art. 38

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia all'eventuale regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti, all'eventuale regolamento per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani adottati da questo Ente, nonché alle vigenti disposizioni in vigore, ove direttamente applicabili.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 39

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, come integrata dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti Tari acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del DL. 201-2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30-04-2019 n. 34 conv. L. 58-2019, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico, di cui al comma 15 dell'art. 13 del DL 201-2011, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
2. Dal 01/01/2014 è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della TARES per il 2013 e della TARSU relativa alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu/Tares, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine del 20-01 dell'esercizio successivo a quello di riferimento. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 4 dell'art. 16 del presente regolamento.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

6. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ALL. 1

Art. 40 TABELLE

Tabella A Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
		N° componenti
0	150	1
151	170	2
171	210	3
211	250	4
251	290	5
291	oltre	6

Tabella B Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegname	30
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e simili	70
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Attività agricola di produzione di beni destinati al commercio (solo area coperta di lavorazione)	30
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80

Tabella C Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso/Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione

Tabella D1 Utenze domestiche <u>Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (sud)</u> Per i Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti				
Pers.	Descrizione	Coeff. Ka	Coeff. Kb	
			Min.	Max
1	Componente nucleo familiare	0,75	0,6	1
1	Componenti figurativi per Autorimesse e cantine non pertinenti alla abitazione	- 50%	-50%	
2	Componenti nucleo familiare	0,88	1,4	1,8
3	Componenti nucleo familiare	1,00	1,8	2,3
4	Componenti nucleo familiare	1,08	2,2	3
5	Componenti nucleo familiare	1,11	2,9	3,6
6	Componenti nucleo familiare	1,10	3,4	4,1

Tabella D2 Utenze non domestiche <u>Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd (Sud)</u> Per i Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti					
Cat.	Descrizione	Coeff. Kc		Coeff. Kd	
		Min.	Max	Min.	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44	0,74	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari	0,66	0,75	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	1,01	1,55	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,99	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	0,89	1,20	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie	0,90	1,05	7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,44	0,63	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,94	1,16	8,24	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,52	8,98	13,24
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,78	1,06	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,45	7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,86	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,54	8,18	48,74	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	6,32	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	2,80	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	3,02	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,34	10,88	3,00	95,75
21	Discoteche, night club	1,02	1,75	8,95	15,43